

UNIONE DI COMUNI “MARGHINE” - MACOMER

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE UNITARIA NEL TERRITORIO
DELL’UNIONE DI COMUNI “MARGHINE” DEL SERVIZIO DI
POLIZIA LOCALE.**

L’anno duemilsedici, il giorno _____del mese di _____ in Macomer, nella sede dell’Unione dei Comuni “Marghine”, Corso Umberto I n. 186, con la presente scrittura privata da valersi per ogni effetto di legge

TRA

il Comune di Birori (NU) in persona del Sindaco pro tempore Cadeddu Silvia domiciliato per la sua carica presso il Comune di Birori, (C.F.00157770918); il Comune di Bolotana (NU) in persona del Sindaco pro tempore Manconi Francesco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bolotana, (C.F.00052840915); il Comune di Borore (NU) in persona del Commissario pro tempore Gasperini Ettore Giuseppe domiciliato per la sua carica presso il Comune di Borore, (C.F.00155020910); il Comune di Bortigali (NU) in persona del Sindaco pro tempore Caggiari Francesco domiciliato per la sua carica presso il Comune di Bortigali, (C.F.00157780917); il Comune Dualchi (NU) in persona del Sindaco pro tempore Sedda Antonio domiciliato per la sua carica presso il Comune di Dualchi, il Comune di Lei (NU) in persona del Sindaco pro tempore Chirra Marcella domiciliata per la sua carica presso il Comune di Lei, (C.F.00154860910); il Comune di Macomer (NU) in persona del Vice-Sindaco pro tempore Ledda Rossana domiciliata per la sua carica presso il Comune di Macomer, (C.F.83000270914); il Comune di Noragugume (NU) in persona del Sindaco pro tempore Pirosu Federico domiciliato per la sua carica presso il Comune di Noragugume, (C.F.83000470910); il Comune di Silanus (NU) in persona del Sindaco pro tempore Morittu Luigi domiciliato per la sua carica presso il Comune di Silanus (C.F.00153320916); il Comune di Sindia (NU) in persona del Sindaco pro tempore Daga Luigi Demetrio domiciliato per la sua

carica presso il Comune di Sindia (C.F.00164080913).

E

l'Unione di Comuni "Marghine" in persona del Presidente Antonio Onorato Succu, domiciliato per la sua carica presso l'Unione "Marghine", (codice fiscale 93033380911) il quale interviene nel presente atto in forza della delibera assembleare n. 7 del 26/08/2015,

PREMESSO

- che tra i Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia è stata costituita l'Unione di Comuni "Marghine" in data 21 novembre 2007 presso il Municipio di Macomer, mediante sottoscrizione dell'atto costitutivo a rogito del Segretario Comunale di Macomer, Rep. 3275, fiscalmente registrato a Macomer in data 30.11.2007 al n. 1287 Serie 1);
- che col medesimo atto è stato approvato lo Statuto dell'Unione;
- che gli organi dell'Unione, così come previsto dallo statuto sono regolarmente insediati;
- che con deliberazioni dei rispettivi consigli comunali di approvazione dello statuto dell'Unione i Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia hanno individuato il servizio associato di Polizia Locale da trasferire all'Unione Marghine;
- che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 1 del 12/05/2008, esecutiva a termini di legge, l'Unione di Comuni Marghine ha recepito le predette competenze;

che con deliberazione dell'Assemblea dell'Unione n. 19 del 03/12/2012, esecutiva a termini di legge, il Comune di Dualchi ha aderito all'Unione di Comuni Marghine;

TUTTO CIO' PREMESSO

Tra i sottoscritti componenti sigg.ri Silvia Cadeddu, Francesco Manconi, Ettore Giuseppe Gasperini, Francesco Caggiari, Antonio Sedda, Marcella Chirra, Rossana Ledda, Federico Pirosu, Luigi Morittu, Luigi Demetrio Daga, Antonio Onorato Succu, nella loro qualità di Sindaci pro-tempore e Vice-Sindaco pro-tempore dei Comuni, Commissario del Comune di Borore e Presidente pro-tempore dell'Unione di Comuni Marghine, si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 - Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 2 – Oggetto

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento all'Unione di Comuni Marghine del servizio di Polizia Locale già in capo ai Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia i quali perdono ogni titolarità e competenza in materia.

Art. 3 – Finalità

La gestione unitaria è finalizzata a garantire:

- a) la presenza costante su tutto il territorio dell'Unione delle forze di Polizia Locale per la prevenzione e il controllo dei fenomeni importanti per la sicurezza della circolazione stradale, per la protezione ambientale, la tutela dei cittadini e per i bisogni emergenti;
- b) l'uniformità di comportamenti e metodologie di intervento sul territorio dell'Unione;
- c) il coordinamento con le altre forze pubbliche operanti sul territorio

dell'Unione al fine di garantire la tutela e sicurezza della popolazione.

Viene pertanto costituito il servizio unico territoriale di Polizia Locale formato dagli agenti già appartenenti al servizio di Polizia Locale dei Comuni di Birori, Bolotana, Borore, Bortigali, Dualchi, Lei, Macomer, Noragugume, Silanus, Sindia, ai sensi del D.Lgs 267/2000, della legge n. 65/1986 e della L.R. 22/8/2007 n. 9.

La responsabilità del Corpo Unico – Servizio di Polizia Locale viene affidata al Comandante/Responsabile di Servizio della Polizia Locale individuato dal Presidente, tra le unità di personale in servizio, ai sensi dell'art. 109 del TUEELL (D.Lgs. 267/2000).

La sede operativa è stabilita a Macomer, nei locali dell'ex Tribunale in Piazza S. Antonio.

Potranno essere istituiti uffici decentrati in altri punti del territorio dell'Unione.

Art. 4 – Funzioni trasferite

L'esercizio unificato delle funzioni ricomprende tutti i compiti e le attività di polizia locale e amministrativa già posti in esecuzione negli enti locali di provenienza. In via esemplificativa le funzioni del Corpo Unico – Servizio di Polizia Locale si possono così classificare:

- polizia amministrativa;
- polizia commerciale;
- polizia edilizia;
- polizia ambientale;
- polizia stradale;
- polizia urbana;
- polizia rurale e veterinaria;
- pubblica sicurezza;
- polizia igienico sanitaria;
- educazione stradale;

- servizio di controllo del territorio;
- servizio di informazione e comunicazione;
- accertamenti anagrafici;
- gestione verbali e contenzioso;
- riscossione proventi e formazione del ruolo;
- formazione ed aggiornamento;
- acquisti comuni.

Restano esclusi dalla presente convenzione e pertanto sono confermate in capo ai Sindaci dei Comuni le funzioni di Ufficiale di Governo, limitatamente alle competenze relative ai provvedimenti contingibili e urgenti.

Art. 5 - Decorrenza e durata della convenzione

La presente convenzione decorre dal 01/03/2016 e ha durata pari a quella dell'Unione dei Comuni del Marghine.

In caso di revoca della funzione all'Unione verrà applicata la procedura prevista dall'art. 2 dello Statuto.

L'organizzazione ed il funzionamento del Corpo intercomunale di Polizia Locale sono disciplinati da apposito regolamento.

Art. 6 - Ambito territoriale.

L'ambito territoriale del servizio di polizia locale e amministrativa è individuato nei territori dei Comuni dell'Unione del Marghine.

Del pari ogni riferimento alla competenza territoriale che la legge 7 marzo 1986 n. 65 e la legge regionale 22.8.2007 n. 9 fanno relativamente alle funzioni di polizia locale, si intende esteso al territorio dell'Unione.

Art. 7 - Forme di consultazione

Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del Corpo

Unico - Servizio di Polizia è il Consiglio di Amministrazione dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti.

Alla seduta del CdA può essere invitato a partecipare, con specifica competenza legale e amministrativa, il Comandante/Responsabile del Servizio così come individuato dall'art. 8.

L'Unione si impegna a trasmettere agli enti aderenti copia degli atti fondamentali assunti dall'Assemblea dell'Unione relativi al servizio.

In sede di Rendiconto di gestione l'Assemblea dell'Unione trasmette ai Consigli Comunali una relazione sullo stato di attuazione del servizio, basandosi su indicatori che saranno determinati dal CdA dell'Unione.

Art. 8 - Dotazione organica

Al fine di consentire la riorganizzazione e l'accorpamento del servizio e l'uso ottimale delle strutture e dei mezzi, il personale di polizia municipale dei Comuni aderenti all'Unione viene assegnato temporaneamente in comando al servizio di polizia locale - amministrativa dell'Unione; sarà impiegato sul territorio dei comuni senza alcun vincolo di provenienza.

Le funzioni di Comandante/Responsabile del Servizio sono espletate dal dipendente della Polizia Locale individuato dal Presidente, tra le unità di personale in servizio, ai sensi dell'art. 109 del TUEELL (D.Lgs. 267/2000).

Il Comandante/Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti sulla base delle esigenze del servizio ed assolve le funzioni di cui all'art. 9 della Legge 65/86 e all'art. 12 della L.R. 9/2007.)

Il sistema direzionale dell'attività del Corpo di Polizia Locale è così articolato:

- il Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Unione coordina in generale l'attività di Polizia Locale del territorio dell'Unione, nel rispetto delle specifiche prerogative dei Sindaci fissate dalla legge;

- il Consiglio di Amministrazione dell'Unione definisce le direttive e gli indirizzi della gestione del servizio e ne verifica l'attuazione;
- Il Comandante/Responsabile del servizio risponde della gestione operativa del personale e delle risorse strumentali affidategli e svolge le funzioni organizzative e gestionali in modo da attuare le direttive e gli obiettivi determinati dal Consiglio di Amministrazione dell'Unione.

Con apposito Regolamento viene disciplinata l'articolazione del Corpo Unico di Polizia Locale ed Amministrativa.

Il rapporto di impiego è disciplinato e regolamentato dall'Unione.

In sede di prima applicazione al personale viene attribuito il trattamento economico e giuridico dell'Ente di provenienza. Ogni comune si impegna a trasferire all'Unione, nel rispetto della normativa vigente, le risorse necessarie al riconoscimento delle prestazioni accessorie richieste, al fine della costituzione del Fondo di cui all'art. 13, comma 4 lettera b) del CCNL del 22.01.2004.

Entro sei mesi dalla stipula della presente convenzione verranno adottati dall'Unione idonei provvedimenti per armonizzare i trattamenti giuridici, economici fondamentali e accessori previsti dalla contrattazione decentrata dei singoli enti con la contrattazione decentrata dell'Unione, al fine di evitare l'insorgere di disparità di trattamento a parità di categoria professionale e di servizio svolto.

Art. 9 - Beni strumentali

I Comuni costituenti l'Unione dovranno conferire alla medesima beni mobili ed immobili, veicoli, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, anche specifiche del servizio (Es. Software gestionali per contravvenzioni etc), già in uso presso il servizio polizia municipale degli enti e da utilizzare per la gestione del servizio oggetto della presente convenzione. I beni mobili ed immobili, gli arredi, le attrezzature tecniche ed informatiche di cui al precedente comma, in caso di

scioglimento dell'Unione o revoca delle funzioni, ritornano nella piena disponibilità dell'Ente proprietario, fatta salva l'ipotesi di deterioramento o distruzione formalmente accertata.

L'elenco dei beni, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche, con relativa stima tecnica effettuata in conformità alle norme di valutazione economica dei beni previste dal D.lgs n°267/2000 e s.m.i., che ciascun Comune conferirà, trasferirà o comunque metterà a disposizione dell'Unione per l'esercizio del servizio associato formerà oggetto di apposito atto deliberativo e/o dirigenziale adottato dal competente organo del Comune. E' fatta salva la volontà dell'Unione di non accettare beni (arredi, attrezzature, veicoli, etc) che ritenga di scarsa utilità per il servizio associato, anche in considerazione della vetustà, obsolescenza, o pessimo stato manutentivo degli stessi.

Art. 10 - Ripartizione delle spese

Per tutta la durata della convenzione, i costi globali per gli stipendi, i contributi ed ogni altro emolumento dovuto al personale sono anticipati dagli Enti titolari del rapporto di lavoro con i singoli agenti posti in comando presso l'Unione; dette spese sono annualmente riepilogate e ripartite tra i Comuni aderenti secondo i criteri che verranno stabiliti con apposita delibera assembleare da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, come previsione per l'anno successivo.

Entro il 31 gennaio di ogni anno, e con riferimento all'anno precedente, l'Unione provvede a determinare l'effettiva quota di spesa gravante su ogni Comune, operando i relativi conguagli.

I Comuni aderenti si obbligano al pagamento, su richiesta dell'Unione, di una quota in acconto entro il 30 giugno dell'anno in corso, e, a saldo, entro il 31 gennaio dell'anno successivo a seguito della comunicazione dei conguagli di cui sopra.

Entro le stesse date l'Unione provvede alla liquidazione dei rimborsi per gli Enti

a credito.

Per il vestiario, gli automezzi, il carburante, le apparecchiature tecnico operative, le relative manutenzioni, l'organizzazione professionale del personale e per tutto quanto posto a disposizione del Corpo Unico-servizio di Polizia Locale, i costi vengono sostenuti dall'Unione con risorse proprie provenienti dal Fondo Regionale per le funzioni associate.

Art. 11 - Proventi derivanti dalle sanzioni

1) Tutti i proventi derivanti dalle sanzioni per violazione del codice della strada o per violazione di altre leggi o regolamenti, vengono incassati dall'Unione dei Comuni.

2) L'ufficio riscossione delle sanzioni è unico ed è ubicato presso la sede del Comando di Polizia Locale.

3) I proventi di cui sopra vengono introitati dall'Unione ed utilizzati come segue:

- il 50% delle somme, senza vincolo di destinazione a termini di legge, è ripartito tra i Comuni territorialmente competenti all'incasso in misura proporzionale agli importi delle sanzioni irrogate e incassate in ogni singolo Comune;
- il 50% delle somme, con vincolo di destinazione stabilito dall'art. 208 del Codice della Strada, è da utilizzarsi per le finalità stabilite dal medesimo C.d.S. per il miglioramento del servizio. In caso di interventi per i quali si rendesse necessaria una suddivisione delle spese in misura proporzionale, sarà l'Assemblea dei Sindaci a fissarne, con apposito atto deliberativo, i criteri di ripartizione.

Art. 12 – Recesso, revoca del servizio, scioglimento dell'Unione

Il recesso di un Comune, deliberato con le modalità e i tempi previsti dall'art. 2 dello statuto, e comunicato agli altri Comuni partecipanti all'Unione entro il mese di settembre, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.

Il recesso di un Comune non fa venir meno la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.

In caso di recesso o scioglimento dell'Unione o revoca all'Unione del servizio in oggetto, il personale già dipendente dei Comuni ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della sua stipula.

Le Amministrazioni s'impegnano ad adottare ogni provvedimento utile alla rimodulazione del rapporto di lavoro all'interno dell'Unione.

Di comune accordo verrà definita la destinazione delle dotazioni di beni indivisibili acquistati dall'Unione.

Nel caso di mancato raggiungimento dell'accordo si procederà a maggioranza dei Comuni.

In ogni caso il Comune recedente non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.

Art. 12 bis – Modifiche della convenzione

1. Le modifiche della presente convenzione sono approvate con deliberazioni conformi dai consigli comunali sia in caso di modifiche attuative, sia nel caso di convenzione extrassociativa di tutti gli enti convenzionati.

2. Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere proposte all'Assemblea dei Sindaci

Art. 13 – Controversie

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

Qualora non si addivenisse alla risoluzione di cui al primo comma, le controversie sono risolte secondo le modalità indicate nello Statuto dell'Unione.

Art. 14– Rinvio

Per quanto non previsto nella presente convenzione si rimanda a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile, alle leggi in materia di polizia municipale, e alla normativa vigente.

Art. 15- Norme transitorie

Sino all'emanazione del nuovo Regolamento del Corpo Unico - servizio di Polizia dell'Unione e relativo armamento, e comunque non oltre un anno dall'approvazione della presente convenzione, si applica, in quanto compatibile, il regolamento vigente presso l'Unione, adottato in data 19/10/2009 con delibera n. 30.

Art. 16- Registrazione

Il presente atto composto da n. 10 pagine scritte per intero e n. 13 righe della pagina 11 sarà soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, 2° comma, del DPR 131/86 e successive modifiche ed integrazioni.

Letto, approvato e sottoscritto.

Per il Comune di Birori

(Silvia Cadeddu)

Per il Comune di Bolotana

(Francesco Manconi)

Per il Comune di Borore

(Ettore Giuseppe Gasperini)

Per il Comune di Bortigali

(Francesco Caggiari)

Per il Comune di Dualchi

(Antonio Sedda)

Per il Comune di Lei

(Marcella Chirra)

Per il Comune di Macomer

(Rossana Ledda)

Per il Comune di Noragugume

(Federico Pirosu)

Per il Comune di Silanus

(Luigi Morittu)

Per il Comune di Sindia

(Luigi Demetrio Daga)

Per l'Unione di Comuni "Marghine"

(Antonio Onorato Succu)